

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

APS HOLDING S.P.A.

REV 00 DEL 21/10/2025

Sommario

PREMESSE	5
INTRODUZIONE	5
CAPO I - Principi generali.....	6
Art. 1 - Norme applicabili.....	6
Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	6
Art. 3 - Destinatari.....	7
Art. 4 – Gruppo di lavoro	8
Art. 5 - Limite soggettivo dell’incentivo	9
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	9
Art. 7 - Centrali di committenza.....	10
Art. 8 - Quota del 20 per cento	10
CAPO II – Incentivo per lavori.....	10
Art. 9 - Graduazione della misura incentivante	10
Art. 10 - Disciplina delle varianti.....	11
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	11
CAPO III – Incentivo per servizi e forniture.....	13
Art. 12 – Graduazione della misura incentivante	13
Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	13
CAPO IV – Norme comuni.....	15
Art. 14 – Principi in materia di valutazione	15

Art. 15 – Attività articolate e singole	15
Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività	15
Art. 17 – Attività del personale dirigenziale	16
Art. 18 – Riduzione dell’incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi	16
Art. 19 – Liquidazione dell’incentivo	17
Art. 20 – Incentivi non assegnati	18
Art. 21 – Trasparenza	19

INDICE DELLE REVISIONI

INDICE DI REVISIONE	MODIFICHE INTRODOTTE	APPROVAZIONE CDA	DATA VALIDITA'
0.0	PRIMA EMISSIONE – Delibera CdA n. 1170 - n.protocollo 13104	21/10/2025	21/10/2025

REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice" o "Nuovo Codice".

PREMESSE

APS HOLDING S.P.A. (di seguito anche “APS”, “APS Holding” o la “Società”) è la Società per azioni in house del Comune di Padova, di cui lo stesso ente possiede il 100% del capitale sociale e ne rappresenta il Socio Unico. È una società per azioni nata a Padova nel 2003, impegnata attraverso le proprie divisioni operative nella gestione dei seguenti macro-settori:

A. Appalti afferenti ai settori speciali in cui rientrano i trasporti e le attività ad essi connessi come previsto all’art. 149 del D.lgs. 36/2023;

B. Appalti afferenti ai settori ordinari quali quelli rientranti a titolo indicativo e non esaustivo nei: servizi cimiteriali e forno crematorio, parcheggi, gestione manutenzione case popolari, advertising, pubbliche affissioni, manutenzione fioriere pubbliche, forniture, servizi e lavori funzionali al Comune di Padova per conto di APS, servizi museali.

APS HOLDING S.P.A., oltre ai macrosettori sopra indicati, detiene il 21,10% di BusItalia Veneto, la società di trasporto pubblico integrato in cui è confluito il servizio di trasporto urbano precedentemente gestito dalla stessa APS Holding. Stante la natura di organismo di diritto pubblico, APS HOLDING S.P.A. applica le norme del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito semplicemente “Codice”) relativamente alla disciplina dei contratti di appalto e di concessione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture e lavori rientranti nei settori ordinari e speciali di cui sopra.

Considerato che APS HOLDING S.P.A. è una società in house del Comune di Padova sottoposta al c.d. “controllo analogo” ai sensi dell’art. 2497 e ss.mm.ii. del Codice Civile e dunque amministrazione aggiudicatrice, l’attività svolta dalla stessa, qualora non afferente ai c.d. “settori speciali”, ricade in ogni caso nell’ambito di applicazione delle direttive appalti UE e del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 36/2023 (Cons. Stato, Ad. Plen. 16/2011). Pertanto APS HOLDING S.P.A. applica ai contratti affidati al di fuori dei “settori speciali” la disciplina dei settori ordinari di cui al Codice dei contratti.

Il presente regolamento richiama la struttura organizzativa aziendale vigente, per i cui dettagli si rimanda all’organigramma pubblicato all’interno della sezione “Società Trasparente” del sito aziendale al seguente link <https://www.apsholding.it/societa-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/>.

INTRODUZIONE

Il presente regolamento disciplina gli incentivi delle funzioni tecniche come previsto dal citato art. 45 e allegato I.10 per gli appalti pubblici afferenti al D.lgs. 36/2023. Per gli appalti, (compresi quelli finanziati con fondi PNRR) afferenti al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Vecchio Codice”) i rimandi alle norme del D.lgs. n. 36/2023 debbono intendersi come riferiti alle corrispondenti norme dettate dal D.lgs. n. 50/2016.

A riguardo si specifica che per le procedure di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si fa riferimento ai “singoli Appalti” che prevedono gli stanziamenti delle somme “a carico” dei singoli appalti”, mentre in riferimento alla nuova normativa codicistica si fa riferimento agli stanziamenti previsti per “tutte le procedure” di affidamento di lavori, servizi e forniture con riferimento agli stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per gli appalti in relazione ai quali APS svolge il ruolo di stazione appaltante, in quanto società *in house* del Comune di Padova, il presente regolamento trova applicazione limitatamente al

personale in servizio presso la società stessa, come individuato dall'art. 4 del presente regolamento. Per quanto riguarda le attività, sub procedimenti, svolte da altri enti, è fatta salva l'applicazione dei rispettivi regolamenti.

Per gli appalti ricadenti nel Nuovo Codice, nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal soggetto.

L'incentivo complessivamente maturato dal soggetto nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso soggetto (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR); l'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio, della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento. Viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per il singolo soggetto che viene portato dal 50%, stabilito dall'art. 113, comma 3, del Vecchio Codice, fino al 100%. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri percentuali definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Viene previsto che il 20% delle risorse, con esclusione delle somme derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Norme applicabili

1. Il presente regolamento si applica, a far data dalla sua entrata in vigore, a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli in corso di esecuzione.
2. Per quanto riguarda gli appalti ai quali continua ad applicarsi il D.lgs. n. 50/2016, e s.m.i., ogni richiamo o riferimento al D.lgs. n. 36/2023 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, ove presenti. Rimane fermo, in ogni caso, il limite del 50% della retribuzione lorda erogabile in favore di ciascun soggetto per appalti diversi da quelli finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC.

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento come determinato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, e s.m.i., IVA esclusa, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

2. L'importo è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;

b) per una quota del 20%, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni, alle finalità di cui al successivo art. 8, con esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

3. Per i fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 ed al presente Regolamento.

4. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti della Società, ivi compresi i dirigenti nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero in servizio ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente regolamento, che svolgono le attività tecniche indicate di seguito.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento o del progetto - RUP;
- i dirigenti in caso di appalti finanziati con Fondi PNRR a partire dal 25/02/2023, ovvero affidati ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 a partire dal 1° gennaio 2025;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto definitivo, ove previsto;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti;

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche Nuovo Codice), è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione la Società individua, su proposta del RUP, con apposito provvedimento del Dirigente responsabile, del Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile, ovvero del Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati,.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché il personale in servizio presso la Società ai sensi dell'art. 23 *bis* del D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., comando o distacco ovvero altri istituti che prevedano l'inserimento del soggetto nell'organico aziendale, se coinvolto nelle attività incentivabili. Possono altresì essere destinatari di incentivi anche i dipendenti di altre Stazioni appaltanti, sulla base di specifici accordi relativi allo svolgimento di funzioni tecniche.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate, su proposta del RUP, dal Dirigente responsabile, ovvero dal Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 19.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs.

n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal soggetto nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso soggetto per gli appalti ricadenti nel D.lgs. 36/2023 mentre il tetto massimo rimane il 50% per gli appalti disciplinati dal D.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Nuovo Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a euro 40.000,00;
 - c) gli affidamenti diretti di lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, qualora non preceduti da consultazione di mercato di più operatori economici, ai sensi del regolamento d'APS per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - d) gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a euro 140.000,00, qualora non preceduti da consultazione di mercato di più operatori economici, ai sensi del regolamento d'APS per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice relative ai settori ordinari ai sensi dell'art. 56 (c.d. appalti esclusi) del Nuovo Codice.
 - f) i lavori in amministrazione diretta;
 - g) le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - h) le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
 - i) i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.
2. È fatta salva la facoltà di APS di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 - Quota del 20 per cento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, c. 1, in relazione agli appalti a cui continua ad applicarsi il D.lgs. n. 50/2016, la quota di cui all'art. 2, c. 2, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo soggetto di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione di cui all'art. 19;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno alla Società.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione della Società, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – Incentivo per lavori

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO BASE GARA	% fondo fino a € 1.000.000,00	% fondo da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	% fondo da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	% fondo da € 25.000.000,01
fino a € 40.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Da 40.000,01 fino a € 1.000.000,00	2%	0,00%	0,00%	0,00%
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2%	+ 1,90%	0,00%	0,00%
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2%	+ 1,90%	+ 1,80%	0,00%
da € 25.000.000,01	2%	+ 1,90%	+ 1,80%	+ 1,70%

Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Nuovo Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Fase di programmazione progettazione affidamento	Fase di Esecuzione	Totale
Responsabile Unico del Progetto	12%	15%	27%
Programmazione della spesa per investimenti	1%	0%	1%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	12%	16%	28%
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento / SUA	1%	0%	1%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%	0%	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%	0%	2%
Redazione del progetto definitivo	5%	0%	5%
Redazione del progetto esecutivo	3%	0%	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%	0%	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%	0%	3%
Predisposizione dei documenti di gara e adempimenti amministrativi	5%	10%	15%
Direzione dei lavori	0%	5%	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	0%	1%	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%	1%	1%
Collaudo tecnico-amministrativo	0%	2%	2%
Certificato di Regolare esecuzione	0%	2%	2%
Collaudo statico	0%	1%	1%
Totale	47%	53%	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori (intesi come soggetti facenti parte del gruppo di lavoro e comunque ricadenti nei requisiti di cui al precedente art.4) previamente individuati ai sensi dell'art. 4 nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella precedente, le corrispondenti somme incrementano le risorse di cui all'art. 8 del Regolamento e sono destinate in misura prevalente alle attività di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. La destinazione di cui al comma precedente deve essere approvata con specifico provvedimento motivato del Dirigente responsabile, su proposta del RUP, ovvero del Direttore

Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente competente, ovvero del Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale, assicurando coerenza con l'importo degli incentivi disponibili.

CAPO III – Incentivo per servizi e forniture

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO BASE GARA	% fondo fino a € 1.000.000,00	% fondo da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	% fondo da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	% fondo da € 25.000.000,01
fino a € 40.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Da € 40.000,01 a € 1.000.000,00	2%	0,00%	0,00%	0,00%
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2%	+ 1,50%	0,00%	0,00%
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2%	+ 1,50%	+ 1,25%	0,00%
da € 25.000.000,01	2%	+ 1,50%	+ 1,25%	+ 1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC).

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Fase di programmazione progettazione affidamento	Fase di Esecuzione	Totale
Responsabile unico del progetto	12%	10%	22%
Programmazione della spesa per investimenti	2%	0%	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%	12%	20%
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento / SUA	1%	0%	1%
Redazione del progetto (unico livello)	10%	0%	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%	0%	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%	0%	3%
Predisposizione dei documenti di gara e adempimenti amministrativi	12%	3%	15%
Direzione dell'esecuzione (DEC)	0%	10%	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%	2%	2%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione	0%	6%	6%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	0%	6%	6%
Coordinamento dei flussi informativi	1%	1%	2%
Totale	50%	50%	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati ai sensi dell'art. 4 nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella precedente, le corrispondenti somme incrementano le risorse di cui all'art. 8 del Regolamento e sono destinate in misura prevalente alle attività di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. La destinazione di cui al comma precedente deve essere approvata con specifico provvedimento motivato del Dirigente responsabile, su proposta del RUP, ovvero del Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente competente, ovvero del Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale, assicurando coerenza con l'importo degli incentivi disponibili.

CAPO IV – Norme comuni

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle precedenti tabelle. Ai fini della attribuzione occorre tenere conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (rispetti dei tempi assegnati) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, purché l'attività sia stata svolta nei tempi e modi assegnati.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i soggetti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, ovvero che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Su proposta del RUP, il Dirigente responsabile, il Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile, ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale, procede alla verifica ed all'eventuale esclusione dall'incentivo con provvedimento motivato, da notificare all'interessato.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente responsabile per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, in proporzione all'apporto effettivamente prestato.
2. In assenza di figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed equità di cui al presente regolamento, al responsabile dell'attività.

Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso soggetto, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore, al fine di garantire un'equa distribuzione degli incentivi:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42,Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114,Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).
3. L'abbattimento della percentuale minore è applicato nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità dell'incentivazione con provvedimento motivato, anche su proposta del RUP, del Dirigente responsabile, del Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile ovvero del Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale.

Art. 17 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche relativamente all'incentivo maturato a far data dal 1° gennaio 2025, purché le relative attività siano espressamente validate dal Direttore Generale, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale.
2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili da parte del Direttore Generale, ovvero del Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale.

Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

1. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad una condotta non conforme ai principi di cui all'art. 14 da parte del personale incaricato, non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori per la fase di esecuzione, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	% di riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	25%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	percentuale pari alla variazione in aumento

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento o del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella precedente.

4. Con riferimento agli appalti di servizi e forniture, qualora durante la fase di affidamento si verifichino, rispetto a quanto preventivato, ritardi o incrementi di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l'incentivo da riconoscere al personale referente di tale fase/attività verrà ridotto proporzionalmente all'entità del ritardo o dell'incremento di costo.

5. Con riferimento agli appalti di servizi e forniture, qualora durante la fase di esecuzione si verifichino ritardi, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi ovvero un aumento dei costi inizialmente previsti per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella precedente.

6. Per tutte le riduzioni di cui al presente articolo è sempre fatta salva la possibilità di escludere la riduzione dell'incentivo nei casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi siano derivanti da eventi straordinari, non prevedibili o riconducibili a disposizioni normative sopravvenute, ovvero giustificati da caso fortuito o forza maggiore.

7. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo sono adottate, anche su proposta del RUP, con provvedimento motivato del Dirigente responsabile, del Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale.

Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata, su proposta del RUP che accerta ed attesta l'effettivo svolgimento delle specifiche attività da parte del soggetto nei tempi previsti, dal Dirigente responsabile, dal Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra

RUP e Direttore Generale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun soggetto nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi di dell'intervento.

3. In caso di interventi pluriennali, la liquidazione può essere effettuata anche per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili.

4. Ai fini della liquidazione il Dirigente responsabile, il Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile, ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale, predispone una scheda, denominata "scheda incentivo", per ciascun soggetto assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- l'assenza di ritardi o incrementi di costo ovvero l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni.

5. Per gli appalti a cui continua ad applicarsi il D.lgs. n. 50/2016, l'incentivo non può superare il 50% della retribuzione annua lorda, fatta salva l'applicabilità della disciplina speciale dettata per gli appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, in relazione ai quali il limite è pari al 100% della retribuzione lorda.

6. La liquidazione avviene per fasi di svolgimento dell'appalto, anche per stati di avanzamento, con esclusione di liquidazioni periodiche e salvo conguaglio al termine dell'appalto. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice ed alla validazione del Dirigente responsabile, ovvero del Direttore Generale in caso di coincidenza tra RUP e Dirigente responsabile, ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione in caso di coincidenza tra RUP e Direttore Generale, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.

7. La "scheda incentivo" di cui al comma 4 è controfirmata dal soggetto interessato.

8. La liquidazione avviene sull'importo dell'appalto come previsto al precedente art. 2 co. 1, e delle relative opzioni ove attivate.

Art. 20 – Incentivi non assegnati

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la quota parte di incentivo non assegnata incrementa le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 8, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

2. Per gli appalti a cui continua ad applicarsi il D.lgs. n. 50/2016, la quota parte di incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dal personale di cui all'art. 3 in quanto affidate a personale esterno, ovvero priva della validazione di cui all'art. 19, incrementa le risorse del fondo di cui all'art. 2, c. 2, lett. a) e b) in proporzione alle quote ivi previste.

3. Ogni ulteriore somma non assegnata e non destinabile alle finalità di cui all'art. 8 costituisce economia all'interno del quadro economico dell'appalto, rimanendo esclusa qualunque sovra

incentivazione.

Art. 21 – Trasparenza

1. In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 33/2013, e s.m.i., Il presente regolamento è pubblicato nella sezione “*società trasparente*” del sito istituzionale di APS. Annualmente è pubblicato il cumulo degli incentivi erogati.